

**REGIONE PUGLIA
ASL TA**

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse da erogarsi da parte di centri dialisi privati per l'anno 2022

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Taranto, con sede in Taranto, Viale Virgilio, n. 31, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02026690731, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Vito Gregorio COLACICCO, di seguito indicata come Committente

E

La società **Diaverum Italia s.r.l.**, con sede legale in Bari al viale Giuseppe Solarino n. 5, in persona del suo rappresentante legale pro tempore **Dott.ssa Maria Chiara Durio**, nata a Roma il 14/08/1960, gestore del centro dialisi sito in **Taranto** a via Latartara snc, istituzionalmente accreditato per l'erogazione di prestazioni di dialisi, con codice regionale **99509** per la sede di Taranto, e codice regionale **99813** per la sede di **Grottaglie** sito in via Partigiani Caduti n. 15, di seguito indicato come "Erogatore"

PREMESSO CHE

nell'ambito territoriale dell'Asl Taranto è presente il Centro dialisi denominato **Diaverum Italia s.r.l.** sito in Bari al viale Giuseppe Solarino n. 5, in virtù degli atti rilasciati dalla Regione Puglia, con cui è accreditato istituzionalmente per complessivi n. 10 posti rene per la sede di Taranto e n. 12+2 posti rene per la sede di Grottaglie

L'Erogatore dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere istituzionalmente accreditato ad erogare prestazioni dialitiche per il numero di posti rene istituzionalmente accreditati, come di seguito esplicitato per singolo centro di dialisi e comunque nei limiti dei requisiti organizzativi per ciascun centro dialisi, di cui alla DGR 148 del 30/1/2019 con cui la Regione Puglia ha proceduto all'approvazione definitiva del Regolamento Regionale avente ad oggetto "Modifica ed integrazione del R.R. del 5 febbraio 2003 n. 3 – Sezione B.01.04 Dialisi", di cui alla DGR 1670 del 26/9/2018

A	B	B*4
sede struttura	posti rene accreditati	Rapporto ottimale n.4 pazienti per posto rene
TARANTO	10	40
GROTTAGLIE	12+2	56

RICHIAMATE

la L.R. n. 4 del 25/2/2010;
la DGR 22 del 12/1/2018 limitatamente al punto 5 della stessa;
la DGR 463 del 27/3/2018,
la DGR 1679 del 26/9/2018;
la DGR 139 del 30/1/2019;
la DGR 148 del 30/1/2019;
la DGR 2134 del 22/12/2020;
la DGR 560 del 6/4/2021;
la DGR 1112 del 7/7/2021;

IN APPLICAZIONE

della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa richiamata in premessa, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse, con spesa a carico del SSR;

DATO ATTO CHE

le prestazioni di dialisi erogate dalle strutture della rete pubblica risultano insufficienti per fronteggiare il fabbisogno di prestazioni salva vita ed indifferibili;
si rende necessario ricorrere all'utilizzo di posti rene dei Centri dialisi privati istituzionalmente accreditati, insistenti nel territorio di competenza dell'Asl Taranto, tra cui quelli gestiti dalla società **Diaverum Italia s.r.l.**;

IN ESECUZIONE

della deliberazione del Direttore Generale n. **1951** del **15/09/2022**, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità 1/1/2022 – 31/12/2022, destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di emodialisi, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse, in favore di pazienti nefropatici residenti nel territorio di competenza della Regione Puglia ed iscritti al SSN con oneri a carico del bilancio dell'Asl Taranto e del SSR.

ART. 1

Oggetto del Contratto

L'Erogatore con sede operativa insistente nel territorio del Comune di Taranto e di Grottaglie, essendo in possesso dell'accreditamento per l'espletamento dell'attività di dialisi, s'impegna ad erogare in favore dei cittadini residenti nel territorio di competenza della Regione Puglia, le prestazioni emodialitiche identificate con i codici 39.95.5 (H) e 39.95.7 (H), relative alla branca specialistica di nefrologia, nonché di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse, di cui agli allegati A e B alla DGR 2134/2020, come integrata dalla DGR 1112/2021, in regime ambulatoriale, con oneri a carico del SSR.

ART. 2

Tariffe

Resta a carico della ASL Taranto il rimborso di ogni singola prestazione emodialitica identificata con i codici 39.95.4 (H), 39.95.5 (H), 39.95.7 (H), ex DGR 951/2013 e ss.mm. ii., in misura pari alle vigenti tariffe di cui alla DGR 560/2021, come dai seguenti prospetti:

società		DIAVERUM ITALIA SRL
denominazione centro dialisi sede operativa		TARANTO
numero posti rene accreditati		10
rapporto ottimale n. 4 pazienti per posto rene		40
insiste/non insiste in presidio provvisto di pronto soccorso e/o U.O. Nefrologia, seppur ubicato in plessi diversi, ma allocati nello stesso comune	INSISTE	NON INSISTE
codice prestazione ex DGR 951/2013 ss.mm.ii. Tariffa ex DGR 560/2021	39.95.4 (H) € 165,27	39.95.4 (H) € 154,94
codice prestazione ex DGR 951/2013 ss.mm.ii. Tariffa ex DGR 560/2021	39.95.5 (H) € 232,41	39.95.5 (H) € 217,88
codice prestazione ex DGR 951/2013 ss.mm.ii. Tariffa ex DGR 560/2021	39.95.7 (H) € 258,23	39.95.7 (H) € 242,09

società		DIAVERUM ITALIA SRL
denominazione centro dialisi sede operativa		GROTTAGLIE
numero posti rene accreditati		12+2
rapporto ottimale n. 4 pazienti per posto rene		56
insiste/non insiste in presidio provvisto di pronto soccorso e/o U.O. Nefrologia, seppur ubicato in plessi diversi, ma allocati nello stesso comune	INSISTE	NON INSISTE
codice prestazione ex DGR 951/2013 ss.mm.ii. Tariffa ex DGR 560/2021	39.95.4 (H) € 165,27	39.95.4 (H) € 154,94
codice prestazione ex DGR 951/2013 ss.mm.ii. Tariffa ex DGR 560/2021	39.95.5 (H) € 232,41	39.95.5 (H) € 217,88
codice prestazione ex DGR 951/2013 ss.mm.ii. Tariffa ex DGR 560/2021	39.95.7 (H) € 258,23	39.95.7 (H) € 242,09

E' a carico dell'Asl Taranto il rimborso di ogni singola prestazione di diagnostica strumentale e di laboratorio, di cui agli allegati A e B alla DGR 2134/2020, come integrata dalla DGR 1112/2021, connessa alle precitate prestazioni emodialitiche identificate con i codici 39.95.4 (H), 39.95.5 (H), 39.95.7 (H), ex DGR 951/2013 e ss.mm. ii.

L'erogatore è tenuto ad eseguire l'erogazione delle suddette prestazioni, garantendo, in ogni caso, nell'arco dell'intero anno 2021, almeno il 40% di quelle riconducibili al codice 39.95.4 (H). Il restante 60% potrà essere garantito, indistintamente, tra quelle riconducibili alle prestazioni con codici 39.95.5 (H) e 39.95.7 (H), nel rispetto delle condizioni cliniche del paziente uremico cronico. Qualora l'Erogatore, nell'intero anno 2021, dovesse effettuare prestazioni emodialitiche superando il suddetto limite del 60%, per prestazioni con codici 39.95.5 (H) e 39.95.7 (H), la quota di dialisi con codici 39.95.5 (H) e 39.95.7 (H) erogate in eccedenza al 60%, da calcolarsi sui pazienti in carico al centro dialisi per ordine decrescente di data di immissione, sarà remunerata con la tariffa prevista per la prestazione codice 39.95.4 (H), in modo da ripristinare il rispetto dell'obbligo del 40% per la prestazione codice 39.95.4 (H), con corrispondente emissione di nota di credito da parte dell'Erogatore.

Il rapporto ottimale di n. 3,5 pazienti per posto rene accreditato, di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. 4/2010, è elevato a n. 4 pazienti per posto rene accreditato, con l'obbligo per l'Erogatore di garantire un numero minimo di posti rene (ad esempio n.1 posto dialisi ogni 12 posti rene libero per ogni turno) da destinare alle urgenze.

Qualora il numero dei pazienti in carico alla data del 31/12/2017 dovesse risultare eccedente il rapporto ottimale, sugli esuberanti non vanno applicate le regressioni tariffarie previste dalla L.R. 4/2010, con l'obbligo per l'Erogatore di rientrare gradualmente nel rapporto ottimale connesso ai posti rene accreditati.

Le prestazioni dialitiche previste dal nomenclatore specialistico regionale devono essere erogate esclusivamente a seguito di prescrizione medica mensile su ricettario del SSR o in modalità dematerializzata redatta dal medico di medicina generale.

Le prestazioni dialitiche sono da considerarsi prestazioni specialistiche cicliche con un numero massimo di trattamenti pari a 13 mensili.

Nel caso fosse necessario prescrivere a un paziente dialisi aggiuntive nel corso della terapia mensile, occorrerà la prescrizione di un'altra ricetta, arrivando a un numero massimo di 18 sedute dialitiche mensili. Tuttavia, qualora per un paziente dovessero essere erogate dialisi nel corso di un mese superiori a 18, la quota di prestazioni eccedenti tale numero, trattandosi di prestazioni salva vita, sarà immessa alla procedura di liquidazione esclusivamente in caso di necessità clinica documentata e risultante nella prescrizione medica.

ART. 3

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Puglia

1. L'Erogatore non può erogare prestazioni al di fuori di quelle definite con il presente accordo contrattuale, e nei limiti dei posti rene autorizzati, fatta eccezione per le prestazioni in favore di pazienti residenti in regioni italiane diverse dalla Puglia e per le prestazioni a pagamento in favore di cittadini non italiani, ove non diversamente remunerate (art. 7, comma 4, L.R. 4/2010) e comunque nei limiti dei requisiti organizzativi di ciascun centro di dialisi;
2. le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi dell'Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia;
3. le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Puglia sono riconoscibili ove la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario, ovvero, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le regioni delle prestazioni di natura sanitaria, ovvero una volta acquisita l'autorizzazione preventiva alle prestazioni dialitiche ambulatoriali dalle ASL di appartenenza unicamente con fatturazione diretta, a cura dell'ente Erogatore, che poi provvederà a trasmetterla alla ASL;
4. in caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste che, ove non ritenute motivatamente valide da un dirigente individuato in via preventiva quale esperto della materia, danno luogo nei confronti dell'Erogatore all'addebito del controvalore allo stesso in precedenza già corrisposto.

ART. 4

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi ed adempimenti:
 - a) consegna o trasmissione all'U.O. convenzioni dell'Asl .Taranto, entro il 20° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore;
 - b) custodia dei documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante presso la sede di erogazione delle prestazioni;
 - c) utilizzo dei codici delle prestazioni di cui alla D.G.R. n. 951/2013 ss.mm.ii, alla DGR 2134/2020, alla DGR 560/2021 e alla DGR 1112/2021;
 - d) esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario dell'autorizzazione all'esercizio, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo del Responsabile Sanitario della Struttura, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi;
 - e) il rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, connesso alla erogazione delle prestazioni di dialisi;
 - f) rispetto di tutte le disposizioni statali e regionali nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riferimento a tutte le indicazioni di sorveglianza sanitaria fornite in ordine alle azioni da intraprendere per contrastare la diffusione dell'infezione, qui da intendersi integralmente richiamate e riportate;
 - g) garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici;
 - h) regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL-INPS (DURC);
 - i) divieto di effettuare cessione pro soluto dei crediti derivanti dall'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale;
 - j) la tenuta e conservazione delle cartelle cliniche e comunque di tutta la documentazione inerente le prestazioni erogate;
 - k) la copertura assicurativa dei rischi per danni da responsabilità civile eventualmente arrecati dal proprio personale;
 - l) il pieno adempimento delle norme di legge in materia di acquisizione del consenso informato dei pazienti e di tutela della privacy;
 - m) qualsiasi altra fornitura ed onere necessari ai pazienti trattati (beni, macchinari, prodotti di consumo);
 - n) l'Erogatore garantisce l'effettuazione di controlli sull'appropriatezza dell'accreditamento e su ogni altra verifica tecnico-sanitaria, mediante visite periodiche da parte dell'UVAR e/o il Dipartimento di Prevenzione aziendale, impegnandosi a fornire tutta la documentazione idonea richiesta dallo stesso organo vigilante. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali dell'anno solare in cui si concludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno 2021 si concludono obbligatoriamente nel 2022 ne discende che l'applicazione delle suddette misure devono essere disposte e concludersi nell'anno solare e comunque entro il 31/12/2022.

- o) l'Erogatore è tenuto a dare, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenziamenti di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, s'impegna a concordare preventivamente con la ASL eventuali periodi di sospensione delle proprie attività;
- p) al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria 296/06) per l'Erogatore controllare la Tessera Sanitaria;
- q) in caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, s'impegna a:
- richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero, la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate;
2. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

ART. 5

Obblighi e adempimenti della ASL

La ASL è tenuta a:

- a) eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto all'appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui alla D.G.R. n. 22/2018;
- b) fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni nei confronti di Cittadini il cui accesso a prestazioni dialitiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
- c) comunicare nel più breve tempo possibile ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
- d)
- eventuali sospensioni di pagamento sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo.

ART. 6

Modalità di Pagamento

La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento.

Per “valida presentazione della richiesta”, si intende la consegna degli originali delle ricette, o promemoria della ricetta dematerializzata, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all’assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, richiesto dall’Asl relativamente alle prestazioni dialitiche, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse di cui agli allegati A e B alla DGR 2134/2020, come integrata dalla DGR 1112/2021, le distinte contabili prodotte da Edotto e SistemaTS relativamente alle prestazioni dialitiche, nonché alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse di cui agli allegati A e B alla DGR 2134/2020, come integrata dalla DGR 1112/2021.

Qualora tutta la documentazione di cui sopra dovesse essere consegnata oltre il 20° giorno successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, la liquidazione e il pagamento delle rispettive competenze verrà accorpata alla liquidazione e al pagamento delle competenze del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 7

Dichiarazione di conoscenza da parte dell’Erogatore e Norme Finali

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A., nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione in materia di erogazione e acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse oggetto del presente contratto, di determinazione delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione in materia di erogazione e acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse oggetto del presente contratto, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL TA Dott. Vito Gregorio COLACICCO	Il Professionista/il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data	Data

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. 1** (Oggetto del contratto), **2** (Tariffe), **3** (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Puglia), **4** (Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni), **5** (Obblighi e adempimenti della ASL), **6** (Modalità di pagamento), **7** (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore
